



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Spoleto

Prot.N. 12/2025 Int.
N. 3/2025 OdS

**AI SIGNORI SOSTITUTI PROCURATORI
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
SEDE**

E pc al Sig Presidente Ordine Avvocati Spoleto-Perugia-Terni

OGGETTO: Rilascio di copia atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo (artt. 269 e 269 bis D.P.r. 115 del 30/05/2002 e relativo allegato 8), a seguito delle novità introdotte con legge n. 207 del 30/12/2024 in vigore dall'01/01/2025). Linee guida.

Si dettano le seguenti linee guida in materia di rilascio di copia di atti e documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo avuto riguardo a quanto previsto dalla Legge n. 207 del 30/12/2024, che all'art. 1 comma 815, ha modificato il T.U. n. 115/2002-Spese di Giustizia.

Considerato:

-che la citata L 207/2024 dopo l'art 269 del T.U. 115/2002 ha introdotto l'art 269 bis;

- che detto art 269 bis ha determinato “ a forfait” il diritto dovuto dal richiedente per il rilascio di copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale;

- che secondo l'allegato n. 8 del TU richiamato dal citato art 269 bis il diritto forfettizzato è stato determinato :

1) in € 25 per ogni supporto di dati -chiavette usb , cd, dvd - impiegato per il riversamento delle copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale

2) in € 8 per ogni trasmissione di dati con modalità telematica – tramite posta elettronica posta elettronica certificata o tramite portali – .



Evidenziato che il legislatore nel prevedere l'entità del diritto dovuto nell'ipotesi descritte sub 1) e 2) ha fatto riferimento al numero delle trasmissioni ed al numero dei supporti dati senza prendere in considerazione il volume dei dati trasmessi o copiati;

considerato, che ai fini della determinazione del diritto dovuto rileva, di conseguenza, solo il numero delle operazioni che l'impiegato è tenuto a compiere siano esse di trasmissione dati o di duplicazione su supporto mobile;

che per l'effetto le operazioni saranno molteplici e più saranno i diritti forfettari dovuti quando le trasmissioni dei dati ed i riversamenti su memoria di massa avranno ad oggetto atti e documenti presenti in archivi di memoria diversi (ad esempio quando in aggiunta al fascicolo digitalizzato è presente nel fascicolo una chiavetta usb contenente files audio o di immagini memorizzati dal querelante)

che per la stessa ragione, nei procedimenti in cui sono state eseguite intercettazioni le partizioni di ARCHIVIO RISERATO ed ADI andranno considerate come autonomi "Supporti" e due saranno le operazioni che l'impiegato dovrà compiere;

che nella determinazione del diritto dovuto non rileva, per contro, il numero dei supporti esterni messi a disposizione dalla parte ed impiegati per la memorizzazione dei documenti digitali (interpretare diversamente l'espressione "per ogni supporto di dati" utilizzata dal legislatore porterebbe al paradosso che uno stesso riversamento di dati determinerebbe il pagamento di importi diversi se memorizzato in un supporto più capiente o su più supporti con minore memoria di massa)

Tutto ciò premesso e considerato

l'attività di "*trasmissione con modalità telematica*" come pure il rilascio su supporti consisterà per i fascicoli iscritti contro NOTI (Mod. 21) e contro IGNOTI (Mod. 44) nell'invio di copia degli atti presenti nel fascicolo in TIAP Document@, mentre altre modlità (PEC o PEO) saranno riservate ai casi documentati di malfunzionamento dei sistemi o ai fascicoli iscritti a Mod. 45 (Atti non costituenti notizie di reato) o infine ai singoli atti soggetti a deposito (es. ex-art. 360, 366 c.p.p., etc.), ma non ancora inseriti in TIAP.

In nessun caso il rilascio della copia dei supporti (multimediali) allegati al fascicolo potrà avvenire mediante la trasmissione con PEO o PEC.



Resta invariato il pagamento dei diritti di copia da effettuarsi tramite versamento con PagoPA previa determinazione per opera dell'Ufficio del numero dei diritti da corrispondere.

Specificatamente l'importo di euro 25.00 e l'importo di euro 8.00 dovranno essere versati per ogni richiesta di copia e per ogni trasmissione dati dai seguenti archivi :

- TIAP;
- TIAP ARCHIVIO RISERVATO;
- ADI;
- Supporti digitali e documenti depositati non confluiti in TIAP

Resta invariato il pagamento dei diritti di copia previsti per i documenti cartacei non digitalizzati.

Tabella riepilogativa:

atti richiesti in copia	modalità possibili	diritti da corrispondere
Fascicolo mod. 21 o 44 digitalizzato con avviso 408/415 bis cpp senza supporti	Trasmissione a mezzo portale - accesso da remoto da parte del difensore (a mezzo pec solo in caso di malfunzionamento certificato)	8 euro
	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro
Fascicolo mod. 45 digitalizzato con avviso 408 cpp senza supporti	Trasmissione a mezzo posta elettronica o pec	8 euro
	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro
Parti di fascicolo processuale depositate ex art. 366, 360 cpp o simili	Trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria o pec	8 euro
	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro
Supporti "multimediali" presenti nel fascicolo il cui contenuto non è riversato in TIAP Document@	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ogni supporto da copiare
Intercettazioni	Accesso al CIT - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ARCHIVIO RISERVATO (documenti/provvedimenti) 25 euro per ADI (dati audio/video)
Parti analogiche del fascicolo non digitalizzate (art. 111 ter c. 3 cpp)	Accesso allo sportello	Diritti di copia previsti per formato cartaceo



Spoletto, 15 Gennaio 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudio Cicchella